

CONSULENZA IN MERITO ALLA CREMAZIONE DI UNA SALMA.
(20/06/2011)

QUESITO:

Si chiede di sapere a chi spetti autorizzare la cremazione della salma di un cittadino deceduto in un comune diverso da quello di residenza.

Si chiede, inoltre, se in mancanza di una disposizione autografa del defunto che esprima la volontà di essere cremato, sia legittimo autorizzare la cremazione della salma inumata o tumulata nel cimitero del comune di residenza in vita del defunto, prima dei termini previsti per l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, sulla base della sola richiesta degli aventi titolo, in assenza del coniuge, nel frattempo deceduto.

RISPOSTA:

Si premette che la materia trattata nel quesito è disciplinata dal d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”* e dalla l. 30 marzo 2001, n. 130 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*. Relativamente alla l. 130/2001, si evidenzia che la stessa contiene disposizioni di principio dirette, al momento della sua approvazione, ad innovare la normativa vigente ed, in particolare, il succitato d.p.r. 285/1990; l'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla l. cost. 3/2001, successiva alla l. 130/2001, tuttavia, ha escluso la possibilità per lo Stato di intervenire con proprio regolamento su materie che non sono di sua esclusiva competenza, come nel caso di specie, dove vengono in rilievo aspetti afferenti alla materia *“tutela della salute”* per la quale è prevista una competenza concorrente delle Regioni (art. 117, terzo e sesto comma, Cost.). La l. 130/2001, comunque, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione I, nel parere n. 2957/03, *“..... non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.”*

Premesso quanto sopra, relativamente al primo quesito, occorre fare riferimento all'art. 79 del d.p.r. 285/1990 e all'art. 3, comma 1, lettera a) della l. 130/2001 che prevedono, rispettivamente, che la cremazione di ciascun cadavere debba essere autorizzata dal Sindaco e che l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.

In relazione al secondo quesito, che si riferisce alla possibilità di cremare una salma inumata o tumulata nel cimitero del comune di residenza in vita del defunto, prima dei termini previsti per l'esumazione o l'estumulazione ordinarie, la circolare dell'allora Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, al paragrafo 14.2, precisa che *“La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma”*; inoltre la successiva circolare del 31 luglio 1998, n. 10, dello stesso Ministero, al paragrafo 4 prevede che la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 285/1990, precedentemente inumati o tumulati, sia consentita a richiesta degli interessati, seguendo le procedure di cui all'art. 79 del citato d.p.r.. Pertanto, anche nel caso ipotizzato nel quesito occorrono le certificazioni mediche escludenti che la morte sia dovuta a reato, oltre che la manifestazione di volontà (testamento o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o manifestazione di volontà dei parenti più prossimi), previste dalla normativa vigente al pari di una autorizzazione alla cremazione di persona immediatamente dopo la sua morte.

Relativamente alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di salma già sepolta, sebbene il regolamento di polizia mortuaria del Comune che ha richiesto il parere, preveda che l'autorizzazione alla cremazione spetti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso ai sensi della l. 130/2001, si evidenzia che l'art. 3 della predetta norma non definisce compiutamente tale competenza in caso di salme già inumate o tumulate. Pertanto si ritengono ancora applicabili le istruzioni della citata circolare ministeriale n. 24/1993 che, al paragrafo 14.2, come si è già detto, attribuiscono al Comune dove è ubicato il cimitero in cui è sepolta la salma la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Più delicata, in quanto afferente ai diritti della persona, costituzionalmente garantiti anche post mortem, appare la questione sollevata in merito alle modalità di manifestazione della volontà del defunto di essere cremato, ed in particolare se, in assenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e cioè, in mancanza di una disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, sia l'espressione di un loro desiderio oppure la dichiarazione di una volontà espressa dal defunto. In effetti, l'art. 79 del d.p.r. 285/1990¹ e l'art. 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001², relativamente a tale questione, non sono chiari e non sono interpretati in modo univoco.

A tal proposito si segnala e si allega in copia la circolare n. 37 del 1° settembre 2004 con la quale il Ministero dell'Interno risponde ai quesiti posti da numerosi comuni in merito alle modalità di manifestazione di volontà per la cremazione di una salma, in relazione all'art. 79, commi 1 e 2 del d.p.r. 285/1990 ed alle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000 e dalla quale emerge che il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma.³

Si ritiene, infine, che non sia possibile escludere a priori - anche se la circostanza è sicuramente eccezionale - che la volontà del defunto di essere cremato possa essere manifestata, successivamente all'inumazione o alla tumulazione dello stesso e successivamente al decesso del coniuge, che in vita non aveva manifestato tale volontà, dal parente più prossimo, così come individuato dall'art. 3, comma 1, numero 3) della l. 130/2001. Ovviamente quanto sopra sulla base del presupposto che il defunto, in vita, abbia manifestato la sua volontà di essere cremato a tale parente, non reperibile al momento del decesso.

¹ L'art. 79, comma 1, del d.p.r. 285/1990 prevede che in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà debba essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

² L'art. 3, comma 1, lett. b), punto 3), della l. 130/2001 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, e che, in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione sia concessa sulla base della dichiarazione di volontà, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

³ Per completezza, si allegano anche i pareri reperiti da questi uffici che, in parte, giungono a conclusioni diverse rispetto a quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno con la suddetta circolare.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Prot. n. 04008327-15100/390

Roma, 1 Settembre 2004

CIRCOLARE TELEGRAFICA N° 37 (2004)

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA **L O R O S E D I**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI **39100 B O L Z A N O**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI **38100 T R E N T O**
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA **11100 A O S T A**

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA **90100 P A L E R M O**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA **09100 C A G L I A R I**
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO **S E D E**
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE **S E D E**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 **00184 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Via dei Prefetti n. 46

00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE

Via dei Mille n. 35 E/F

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza =

S E D

E

OGGETTO: Art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000.

Pervengono da parte dei Comuni numerosi quesiti in merito alle modalità di manifestazione di volontà per la cremazione di una salma, in relazione all' art. 79, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 285/1990 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.

Al riguardo, è da premettere che l' art. 79, primo comma, del citato D.P.R. n. 285/1990 prevede che il Sindaco autorizzi la cremazione sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell' art. 20 della legge 15/1968.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area I – Anagrafe Popolazione Residente

Sul punto si è sostenuto che non possano essere applicate le norme dettate in materia di semplificazione e che il richiamo, da parte del secondo comma dell' art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, ai soggetti indicati dall' art 20 della legge n15/1968, è fatto esclusivamente per individuare i soggetti legittimati ad eseguire l' autenticazione.

Da altri si è ritenuto, invece, che trattandosi di situazioni concernenti fatti, stati e qualità personali, la fattispecie in parola si configuri come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con relativa applicazione, ai fini dell' autenticazione, dell' art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulla tematica è stata interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, la quale ha ritenuto che - poiché il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma - debba trovare applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Invero, il citato Dipartimento, ha rilevato che, in coerenza con l'art. 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, il disposto dell' art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R., debba prevalere su quello dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, peraltro neppure ricompreso fra le norme rimaste in vigore in base all'art. 78 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

In relazione a tanto, per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che le disposizioni ex art. 38, comma 3, prevalgano anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)

Sede legale

Via G. La Farina, 47 - 50132 Firenze

Sede amministrativa e operativa

Via Lucchese, 84/B - 50019 SESTO FIORENTINO (FIRENZE)

Tel. 055 310.316 (7 linee r.a.)

Fax 055 310.239

Partita IVA 05366960481

C.C.I.A.A. Firenze n. 541525

Casella postale 6577 - C.S. Novoli

C/C postale 49087935

Parere per Regione Valle D'Aosta

Sesto Fiorentino (FI), 09 maggio 2011

La circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24, al paragrafo 14.2, precisa che la cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrate in vigore del D.P.R. n. 285/90 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni previste dall'art. 79 del medesimo decreto, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

Ciò è stato ribadito con la circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10, paragrafo 4, secondo cui la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo il 26 ottobre 1990 è consentita seguendo le procedure stabilite dal citato art. 79.

Va detto che questa seconda circolare definisce "resto mortale" "il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, (...) per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione" (par. 1), per cui il riferimento ai cadaveri fatto dal paragrafo 4 della stessa non può che essere inteso nel senso di salme estumulate prima dei venti anni dalla tumulazione.

Quindi, l'autorizzazione alla cremazione, su richiesta dei familiari, delle salme precedentemente tumulate non risulta subordinata al trascorrere di un periodo di tempo minimo e trattandosi ancora di "cadavere" (e non di "resti mortali"), occorreranno, come appena detto, le certificazioni mediche escludenti che la morte sia dovuta a reato, oltre che alle forme di manifestazione di volontà note (testamento, iscrizione a So.Crem. manifestazione di volontà dei familiari più prossimi), cioè al pari che se si trattasse di autorizzare la cremazione della persona immediatamente dopo la morte.

Nella fattispecie in esame, considerato che in vita il defunto non si era espresso né a favore né contro alla cremazione della propria salma, la volontà di cremarne la salma tumulata da pochi mesi potrà essere espressa dal parente più prossimo (individuato, come noto, secondo gli artt. 74 e seguenti del c.c.), mediante atto scritto, con sottoscrizione autenticata ai sensi del comma 2 dell'art. 79 citato. In altri termini, il familiare esprimerà una "propria" volontà che non contrasta con quanto manifestato in vita dal defunto. Va, infatti, ricordato la scelta della cremazione concerne i diritti della personalità in quanto uno dei modi di esercizio del diritto di disporre del proprio corpo, per il quale, quando il titolare non abbia dato disposizioni nelle forme previste dalla legge, la legittimazione a scegliere questa pratica funebre passa nell'ambito dell'autonomia di alcuni soggetti individuati con criteri pre-definiti come titolari di disporre della salma.

Va infine rammentato che l'estumulazione straordinaria del cadavere dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

Data richiesta 05-05-2011 03:44:42

Data risposta 06-05-2011 10:16:01

Quesito

Premesso che ai sensi dell'art. 79, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e dell'art. 3, comma 1, lettera b), punto 3) della legge 130/2001 i familiari (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile), in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, possono richiedere l'autorizzazione alla cremazione della salma, si chiede di sapere se, in presenza di salma tumulata da pochi mesi, per la quale il coniuge non aveva disposto, al momento del decesso, la cremazione (poiché non vi era testamento, né dichiarazione di volontà del defunto di essere cremato), sia legittimo autorizzare la cremazione prima del termine previsto per l'estumulazione, su richiesta del parente più prossimo (essendo, nel frattempo, deceduto il coniuge superstite) e senza che sia intervenuta alcuna variazione rispetto alla situazione in essere al momento del decesso quale, ad esempio, il rinvenimento di un documento autografo del defunto.

Risposta

L'autorizzazione alla cremazione, nel caso in esame, è di competenza del comune di sepoltura. Trattandosi ancora di cadavere e non di resti mortali, essendo trascorsi pochi mesi dal decesso, l'autorizzazione non potrà essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Considerato che il defunto non aveva in vita manifestato la volontà alla cremazione, i familiari aventi titolo, quelli cioè previsti dagli articoli 74 e seguenti del c.c., devono esprimere la loro volontà alla cremazione del de cuius. Pertanto è possibile procedere a quanto richiesto dai parenti.

Nadia Patriarca, esperto de Lo Stato Civile Italiano